



PROVINCIA
DI LODI

Unità Operativa 9
Polizia Locale – Vigilanza Volontaria

Allegato A

Piano provinciale triennale (2021 – 2023)
di contenimento ed eradicazione della specie “nutria”.
(*Myocastor coypus*)

**Approvato con delibera del
Presidente della Provincia di Lodi n. del**

Premessa

La nutria (*Myocastor coypus*) ha dato corso ad una significativa colonizzazione del territorio provinciale, sia per il favorevole contesto ambientale, caratterizzato da un esteso reticolo idraulico, sia per l'assenza di nemici naturali che ne possano contenere la prolifica espansione.

I danni che il roditore può provocare sia all'ambiente che alle attività economiche che da esso traggono fondamento attengono al fatto che la nutria:

- non è specie autoctona e rappresenta elemento anomalo nelle comunità animali, esercitando un elevato impatto su di esse. Rappresenta, quindi, una possibile fonte di danno ecologico in quanto specie non evolutasi all'interno degli equilibri naturali locali;
- esercita un forte impatto sulle strutture in terra quali arginature minori, sponde di fossati e carraie attigue, argini di colmata, canali, lanche con rischio per la sicurezza idraulica e l'incolumità degli operatori agricoli e non;
- può indurre problemi di carattere sanitario anche per l'uomo (possibile aumento del serbatoio naturale di elementi infettanti);
- esercita un forte impatto sulle colture agricole, delle quali si nutre, producendo anche danni rilevanti ed estesi.

Un'azione di controllo dell'animale che persegua l'obiettivo (nel medio o lungo periodo) di giungere alla sua eradicazione, come pianificato dalla legge regionale n. 32 del 4 dicembre 2014 "*Modifica e integrazione alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento della nutria)*", richiede un'energica azione di contrasto, tale da assicurare, annualmente, un indice di prelievo costantemente superiore alla capacità riproduttiva della specie.

Conseguentemente, in ambito provinciale, al fine di innescare un moto recessivo della popolazione di nutrie si renderà necessario prelevare, nei prossimi anni, almeno 50.000 esemplari l'anno.

Detto prelievo dovrà intervenire nel rispetto del quadro normativo che disciplina la materia ed in forza del presente piano provinciale triennale (2021 – 2023) di controllo del roditore.

Il presente piano trae legittimazione e fondamento da quanto disposto dalla già richiamata legge regionale n. 32 del 4 dicembre 2014 e persegue gli indirizzi sanciti dalla Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. XI/5129 del 02/08/2021 "L.R. 20/2002. PIANO REGIONALE TRIENNALE 2021/2023 DI ERADICAZIONE, CONTROLLO E CONTENIMENTO DELLA NUTRIA" e relativo allegato A".

L'art. 7 del collegato ambientale alla legge di stabilità del Dicembre 2015 (Legge 28 dicembre 2015, n. 221), ha apportato alcune modifiche alla Legge 157/1992 (legge nazionale per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); in particolare l'articolo 2 c. 2 ha incluso la nutria tra le specie non più oggetto della tutela generale di cui alla medesima legge (equiparandola in questo a ratti, topi, talpe e arvicole che hanno tale status giuridico sin dal 1992), pur confermando con l'art. 2 bis, che la gestione della nutria deve essere finalizzata all'eradicazione e comunque al controllo delle popolazioni, ha introdotto l'obbligo di realizzare gli interventi di controllo secondo l'articolo 19 della stessa legge nazionale.

Il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 "*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive*" recepisce il citato regolamento.

La nutria è stata inclusa nell'elenco delle “*specie esotiche invasive di rilevanza unionale*” entrato in vigore nel luglio 2016 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016). Tale norma comunitaria ha quindi introdotto diversi obblighi per l'Italia che deve dotarsi di un piano nazionale di gestione della nutria e attivare, in tempi rapidi, efficaci misure di eradicazione o contenimento della specie.

L'articolo in questione prevede il ricorso a piani di controllo selettivi, ricorrendo all'utilizzo di metodi ecologici e solo successivamente, in caso di inefficacia, su parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA), il ricorso a piani di abbattimento. Regione Lombardia, facendo seguito al parere di I.S.P.R.A. del 31 marzo 2021, attraverso il tavolo tecnico regionale di coordinamento, ha apportato alcune modifiche alle Linee guida regionali per l'eradicazione della nutria in Regione Lombardia, per allinearsi all'attuale quadro normativo.

La Regione Lombardia con la Dgr 5129 Del 2 Agosto 2021 (Lr 20-2002 Piano Regionale Triennale 2021-2023), di cui all'allegato A della stessa “*Piano regionale Triennale 2021-2023 di eradicazione, controllo e contenimento della nutria*”, dispone alle Province di emanare un piano Provinciale Triennale conforme con le linee guida dello stesso Piano regionale.

Il presente piano recepisce integralmente le modifiche introdotte.

Quadro normativo

L'adozione, da parte delle Province lombarde, di piani volti al contenimento ed alla eradicazione della nutria interviene nel quadro di una cornice normativa che tiene conto delle seguenti disposizioni giuridiche, regolamentari, ovvero linee d'indirizzo:

- L.R. n. 20/2002 “*Contenimento della nutria (Myocastor coypus)*”.
- Decreto Legislativo n. 152/2006 “*Norme in materia ambientale*”;
- Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante “*Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivanti non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002*”;
- Regolamento (CE) n. 142/2011 della Commissione del 25/02/2011 recante “*Disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009*”;
- Decreto Direttore Generale Salute 5 dicembre 2012, n. 11358 avente per oggetto il “*Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica*”;
- Decreto Direttore Generale Salute 5 luglio 2013, n. 6344 riguardante le “*Modalità attuative dell'accordo Stato-Regione e p.a. del 7 febbraio 2013 in tema di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati non destinati al consumo umano di cui il regolamento (CE) n. 1069/2009, recepito con d.g.r. n. X/171 del 24 maggio 2013*”;
- Legge n. 116/2014 di “*Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientemente energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*”;
- L.R. n. 32/2014 afferente la “*Modifica e integrazione alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento della nutria)*”;
- DGR n. 2935/2014 riguardante il “*Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2015-2018*”;

- Linee guida per l'eradicazione della nutria in Regione Lombardia, D.G. Sanità luglio 2015 e integrazioni trasmesse da Regione Lombardia DG Welfare Veterinaria;
- Valutazione positiva della bozza di Paino da parte del Tavolo Tecnico di Coordinamento di R.L. (Istituito ai sensi della DGR n. x/3818/2015) con verbale della riunione del 20.10.2015;
- Art. 7 del collegamento ambientale di stabilità del dicembre 2015 (LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221: "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*").
- Art. 2, commi 2 e 2 bis (Oggetto della tutela) e art. 19 (Controllo della fauna selvatica) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*".
- Legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria*"
- Decreto del Dirigente della DG Welfare Veterinaria n. 10694 del 02.12.2015 di approvazione dei piani locali triennali di contenimento ed eradicazione della nutria redatti dalle provincie;
- Parere favorevole dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) del 31 marzo 2021, in merito alle modalità di gestione della nutria.
- Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014.
- Decreto Legislativo 5 dicembre 2017, n. 230 "*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive*".
- Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 – "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)* (G.U. 6 novembre 2007, n. 258)".
- Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 32 "*Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34*"
- DGR 5129 del 2 Agosto 2021 (LR 20-12-2002 Piano Regionale Triennale 2021-2023)

Articolazione del piano

Stante la situazione di grave infestazione del territorio da parte della nutria e tenuto in considerazione il quadro normativo anzi rappresentato, il presente piano, nella prospettiva di promuovere il contenimento del roditore e di dare avvio ad un percorso volto a permetterne l'eradicazione, disciplina i compiti a cui dovranno attendere i diversi soggetti pubblici e privati operanti in ambito locale che istituzionalmente, ovvero volontariamente, saranno coinvolti nel programma d'intervento ed altresì disciplinare le modalità esecutive per dare corso alle azioni di contrasto.

Nello specifico, il piano disciplina le seguenti materie:

- 1. Soggetti pubblici e privati partecipanti e relative funzioni;*
- 2. Modalità operative e raccolta dati;*
- 3. Procedure autorizzative e corsi di formazione;*
- 4. Operatività e Prelievo della nutria: metodi e luoghi consentiti, personale autorizzato;*
- 5. Suddivisione del coordinamento operativo e funzioni di dettaglio di competenza provinciale e comunale*
- 6. Norme tecniche sulle metodologie di controllo;*
- 7. Stoccaggio e smaltimento delle carcasse;*
- 8. Monitoraggio sanitario;*
- 9. Trasmissione dati delle attività di prelievo e di monitoraggio della consistenza della popolazione;*
- 10. Budget annuale di spesa per l'attuazione del piano.*

1. SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E RELATIVE FUNZIONI

1.1. Funzioni e ruoli della Regione

La Regione, con il supporto tecnico del gruppo di lavoro interdirezionale e avvalendosi delle competenze scientifiche dell'IZSLER e del Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia, svolge le seguenti attività:

- Individua e promuove le azioni più efficaci per l'eradicazione, contenimento e controllo della nutria attraverso la predisposizione di un Piano regionale;
- Valuta la conformità delle azioni contenute nei "Piani locali" di contenimento ed eradicazione della nutria al Piano regionale, anche al fine del finanziamento previsto da piano triennale regionale al Capitolo 7;
- Concorre alla copertura dei costi derivanti dall'attuazione dei "Piani locali" attraverso l'approvazione di un "*piano di riparto*" tra le PP.AA. beneficiarie, nei limiti degli stanziamenti appostati annualmente dal bilancio regionale;
- Raccoglie periodicamente, con frequenza almeno annuale, gli esiti dell'attività svolta.
- Sovrintende e coordina la raccolta dei dati inerenti le attività di controllo numerico (valori minimi di rendicontazione presenti nell'Allegato 1) e di monitoraggio delle presenze.

1.2 Funzioni e ruoli della Provincia

La Provincia, nell'ambito delle attività di contenimento ed eradicazione della nutria, svolge le seguenti attività:

a - Predisporre autonomamente ed attua in collaborazione con i Comuni il piano locale triennale di contenimento ed eradicazione della nutria, secondo le indicazioni delle Linee Guida Regionali. Il piano, predisposto ai sensi del "*Piano regionale triennale di Eradicazione della nutria*" 2021/2023 di cui alla *Dgr 5129 Del 2 Agosto 2021*, è escluso da vincoli procedurali di cui alla valutazione di incidenza ambientale e valutazione ambientale strategica ed è sottoposto a verifica della conformità al Piano regionale, devono essere trasmessi alla Regione - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi - entro 45 gg dalla pubblicazione del presente Piano regionale a valenza triennale. La Regione - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi verifica la loro conformità entro 30 giorni dalla ricezione;

b - Organizza, unitamente ai Comuni, la raccolta delle carcasse anche attraverso punti per lo stoccaggio provvisorio e il successivo conferimento a centri di smaltimento autorizzati, nel rispetto della normativa vigente, in base alle risorse economiche disponibili e secondo le indicazioni di cui alle Linee Guida Regionali;

c - Organizza, d'intesa con i Comuni, incontri con gli allevatori/agricoltori, associazioni di categoria e consorzi di irrigui e di bonifica al fine di sensibilizzare e responsabilizzare rispetto al problema e alle possibili azioni da mettere in campo;

d - Istituisce il Tavolo provinciale di coordinamento, valutandone la composizione in base alle esigenze territoriali, con comuni, associazioni agricole, associazioni venatorie, consorzi di bonifica e altri soggetti interessati, finalizzato al monitoraggio annuale degli obiettivi di eradicazione. Qualora necessario può anche essere chiesta la disponibilità alla Prefettura;

e - Forma, unitamente ai Comuni e secondo le procedure di cui le Linee Guida Regionali, gli operatori preposti alle attività di contenimento ed eradicazione, e rilascia la successiva abilitazione al prelievo secondo le indicazioni di cui al Piano Regionale. In caso di necessità possono autorizzare, secondo le procedure di cui al presente Piano Regionale, al prelievo diretto degli animali le persone indicate all'art. 3 comma 2 della LR 7 ottobre 2002, n. 20, così come modificata dalla LR 4 dicembre 2014, n.32;

f - Istituisce l'Albo degli operatori abilitati e autorizzati ad esercitare le azioni di contrasto alla nutria e trasmette a Regione Lombardia l'elenco degli operatori abilitati e autorizzati alla medesima funzione;

g - Autorizza gli operatori abilitati al prelievo diretto degli animali, con l'uso delle armi e delle gabbie/trappola, entro i confini del territorio provinciale, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie e secondo le procedure di cui alle Linee Guida Regionali;

h - Per l'attuazione delle attività previste dal presente piano di contenimento della specie "nutria", predisporre un fondo per assicurare la copertura delle spese sostenute dalla Provincia stessa e per la rifusione delle spese sostenute dai Comuni. Il fondo sarà alimentato dalla dotazione finanziaria fornita da Regione Lombardia;

i - Secondo le risorse economiche disponibili, effettua annualmente il monitoraggio delle comunità o popolazioni di nutria presenti sul territorio, secondo le indicazioni delle Linee Guida

Regionali. I dati raccolti saranno trasmessi entro il 31 marzo di ogni anno, alla Regione Lombardia;

l - Trasmette a Regione Lombardia - DG Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verrdi, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione circa l'attività svolta dai Comuni ricadenti nel proprio territorio secondo lo schema di rendicontazione allegato 1 al Piano Regionale;

m - Cura le altre azioni di dettaglio declinate nel successivo punto 5.1.1 del presente piano.

1.3 Funzioni e ruoli dei Comuni

Ai Comuni, d'intesa con la Provincia, compete la gestione, sui rispettivi territori, dell'azione di contrasto alla nutria, adottando provvedimenti coerenti con le indicazioni contenute nelle Linee Guida Regionali e nel presente piano.

In particolare, i Comuni:

- Nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, autorizzano l'operatività del personale abilitato dalle Provincie al prelievo diretto degli animali sul proprio territorio o anche in altri territori comunali, qualora vi siano accordi intercomunali; tali atti devono essere trasmessi alle Provincie;
- Cooperano, anche in forma associata, con la Provincia ai fini dell'attuazione del piano triennale di contenimento ed eradicazione della nutria e dell'attività per la formazione di personale abilitato al prelievo secondo le indicazioni di cui al Piano Regionale;
- Coordinano le attività di contrasto del roditore poste in essere dagli operatori abilitati e autorizzati presenti sul proprio territorio;
- Forniscono gli strumenti atti ad esercitare le attività di cattura a vivo e la successiva soppressione delle nutrie (es.: giubbini catarifrangenti, cartucce, gabbie ed "armi" ad aria compressa depotenziate);
- Identificano, anche in forma associata, aree idonee alla raccolta e stoccaggio provvisorio delle carcasse di nutria, garantendo la presenza di adeguati contenitori, secondo le modalità di cui alle Linee Guida Regionali;
- Provvedono, d'intesa con l'Amministrazione Provinciale, allo smaltimento delle carcasse attraverso ditte riconosciute/registrate ai sensi del Reg. CE 1069/2009;
- Autorizzano l'eventuale sotterramento delle carcasse secondo le indicazioni e modalità di cui al Piano Regionale e alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1069/2009;
- Sviluppano e attuano, anche in forma associata e in collaborazione con le Provincie, iniziative innovative di integrazione tra attività di volontariato e professionali al fine di migliorare il contenimento della nutria (Es. coinvolgimento di ditte specializzate/Enti anche ad integrazione delle attività fatte dai volontari)
- ricevono segnalazioni riguardanti la presenza di nutrie, all'interno dei centri abitati, inoltrate dai cittadini e finalizzate a dare avvio all'attività di cattura, (utilizzando il modello allegato n. 1).
- I Comuni, sono responsabili del coordinamento delle attività di prelievo effettuate sul proprio territorio ad opera di personale in possesso dei requisiti previsti dal presente piano.
- I Comuni registrano l'attività di prelievo effettuata nei propri territori, attraverso la registrazione e l'organizzazione dei dati desunti dai verbali d'abbattimento/cattura, redatti dagli operatori su

modelli conformi all'allegato n. 3 al presente Piano. Detti verbali, a seconda delle modalità di cattura degli animali, devono necessariamente contenere almeno le seguenti informazioni:

Nel caso di cattura tramite trappole a vivo:

- Data di inizio e fine di sessione di cattura, con l'indicazione del numero complessivo di gabbie utilizzate e di esemplari di nutria catturati e soppressi, nonché le modalità di smaltimento delle carcasse (come da modello allegato n. 3);

Nel caso di cattura tramite arma da fuoco:

- n. armi da fuoco che operino contemporaneamente;
 - ora di inizio e di fine intervento;
 - luogo del prelievo (località, comune e corpo idrico di riferimento);
 - n. nutrie prelevate per ogni giorno/uscita di prelievo (in assenza di catture riportare il valore zero);
 - n. carcasse recuperate;
 - n. carcasse sepolte;
 - n. carcasse smaltite;
- Curano tutte le altre azioni di dettaglio declinate nel successivo punto 2 e punto 5.1.2 del presente piano.

1.4 Funzioni e ruoli degli Enti Gestori di Aree Protette

Gli Enti Gestori di aree protette collaborano con le istituzioni di cui ai punti precedenti alle attività di contenimento ed eradicazione della nutria.

In particolare, gli enti gestori delle riserve naturali regionali, dei parchi naturali, dei parchi regionali e dei siti Rete Natura 2000:

a - Sono tenuti ad assicurare che le attività di contenimento ed eradicazione svolte nelle aree di rispettiva competenza siano svolte e attuate nel rispetto dei propri regolamenti e conformemente alla attuale normativa. L'attività deve essere svolta direttamente da personale dell'ente gestore e/o da soggetti formati dalla Provincia ed autorizzati dall'ente gestore;

b – In queste aree l'attività è svolta direttamente dal personale dell'Ente Gestore e/o da soggetti formati dagli enti preposti a detta formazione ed autorizzati dall'Ente Gestore secondo le modalità di cui al presente piano;

c - Effettuano annualmente il monitoraggio delle comunità o popolazioni di nutria presenti sul loro territorio, secondo le indicazioni di cui le Linee Guida Regionali;

d - Si attengono, per finalità sanitarie, nello svolgimento delle attività di contenimento ed eradicazione della nutria, alle indicazioni di cui al Piano Regionale e ad eventuali altre disposizioni emanante dalla Regione, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

e - Trasmettono alla Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione circa l'attività svolta, secondo le modalità di cui le Linee Guida Regionali.

1.5 Altri soggetti partecipanti al programma

Ai consorzi irrigui e di bonifica, alle associazioni agricole operanti sul territorio è dato titolo di collaborare con la Provincia e i Comuni alle attività di contenimento, eradicazione e monitoraggio delle popolazioni di nutria, previo accordi con gli enti di cui sopra.

2 - MODALITÀ OPERATIVE E RACCOLTA DATI

I comuni, tramite gli operatori abilitati e autorizzati, attuano le attività di contenimento della nutria nelle aree in cui è nota la presenza della specie anche sulla scorta delle informazioni degli anni precedenti.

A tal fine, i comuni, trasmettono alla provincia preventivamente e comunque almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della data di inizio del primo intervento il programma mensile degli interventi che intendano attuare, sia quello con le armi e sia quello con le trappole a vivo, perché lo stesso venga approvato dalla provincia stessa. La trasmissione dovrà avvenire unicamente tramite la scannerizzazione del programma e l'invio dello stesso all'indirizzo e-mail: polizia.locale@provincia.lodi.it

A riguardo si precisa che il mancato respingimento e/o l'assenza di richieste di correzione del programma, implica la tacita autorizzazione dello stesso da parte della Provincia.

Detto programma deve contenere le date, le località, i corsi d'acqua, gli orari e i nominativi degli operatori abilitati e autorizzati e indicare se l'attività di contenimento avviene all'interno di Zone vietate alla caccia, in A.F.V., in A.A.T.V. o in Zone di addestramento cani (come da modello allegato n. 4).

3 - PROCEDURE AUTORIZZATIVE E CORSI DI FORMAZIONE

La Provincia, promuove e coordina, anche in collaborazione con i comuni, comunque autorizzati ad agire autonomamente, corsi di formazione (abilitazione) e aggiornamento, volti ad abilitare e ad aggiornare gli operatori al controllo numerico delle nutrie.

La partecipazione ad un corso di abilitazione, certificato dal rilascio di un apposito attestato d'abilitazione, costituisce condizione necessaria per ottenere il rilascio, da parte della provincia, dell'autorizzazione a esercitare l'attività di contenimento della nutria in ambito provinciale, come "Operatore abilitato al controllo della nutria".

I corsi di abilitazione, svolti da docenti qualificati, interni ed esterni all'Amministrazione provinciale, sulla base di un programma comune a livello regionale, sono rivolti ai soggetti di cui all'art. 3 c. 2 della L.R. n. 20/2002 e s.m.i.

Per ottenere l'abilitazione a svolgere attività inerenti il contenimento ed eradicazione della nutria, è necessario partecipare, con esito favorevole a specifici corsi di formazione, così come al punto 5-1 dell'allegato A del piano regionale triennale di eradicazione della nutria

A livello Provinciale è costituito l'elenco (o registro) degli operatori abilitati, così come al punto 5-1 dell'allegato A del piano regionale triennale di eradicazione della nutria.

Gli operatori del Corpo di Polizia Locale Provinciale sono autorizzati a svolgere le attività di prelievo della nutria conformemente a quanto stabilito dal presente programma di contenimento.

Le ditte specializzate, possono svolgere l'attività di prelievo della nutria, con trappole a vivo, avendo comunque l'obbligo di comprovare alla provincia la loro abilitazione all'espletamento di detta attività. Tali ditte dovranno effettuare le operazioni di prelievo nel rispetto delle modalità previste dalle Linee Guida Regionali e dal presente piano.

3.1 Prerogative dell'operatore abilitato e autorizzato

L'operatore abilitato e autorizzato al controllo della nutria, anche se munito di licenza di porto di fucile per uso caccia, svolge un'attività di pubblico servizio e non pratica l'esercizio venatorio.

L'abilitazione rilasciata ai sensi del presente Piano è valida senza necessità di riconoscimento di equipollenza su tutto il territorio Regionale

Gli operatori abilitati e autorizzati si distinguono in:

- **Operatore di tipo A:** munito di porto di fucile per uso caccia e in possesso di regolare copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi per l'attività di contenimento delle specie invasive tramite arma da fuoco anche al di fuori del periodo di caccia, dei luoghi e degli orari consentiti per l'attività venatoria.
- **Operatore di tipo B:** privo della licenza di porto di fucile per uso caccia, ma titolare di specifica polizza assicurativa per infortuni personali e per danni contro terzi, e pertanto tenuto ad utilizzare metodi di contenimento diversi dalle armi per le quali è prevista la licenza di porto di fucile per uso caccia.

Il personale già autorizzato dalle provincie alla data del 21 agosto 2014, è da intendersi già in possesso dell'abilitazione ovvero autorizzato a svolgere attività di contenimento della nutria ai sensi di quanto disposto dalla attuale normativa

Gli operatori abilitati e autorizzati possono svolgere attività di abbattimento, cattura e soppressione della specie "nutria" solo se autorizzati dalla Provincia, e/o dai Comuni territorialmente competenti, operando nella stretta osservanza del presente Piano Provinciale di contenimento. L'autorizzazione è relativa al solo territorio provinciale e/o comunale di competenza, nelle A.F.V. / A.A.T.V. / Zone di addestramento cani / Oasi di protezione / nelle Zone di ripopolamento e cattura / nelle zone di Rete Natura 2000 / ZPS ed eventualmente a più territori nel caso di accordi interprovinciali ed intercomunali.

I requisiti indispensabili previsti per chiunque per essere autorizzato a svolgere attività di abbattimento, cattura e soppressione della specie "nutria" è l'aver partecipato a un corso di formazione (abilitazione) organizzato dalle Provincia o da altri Enti della regione Lombardia; (la Provincia valuterà l'equipollenza della formazione dell'operatore di tipo A ovvero B, qualora avesse un'abilitazione proveniente da corsi effettuati fuori dalla Regione Lombardia);

3.2 Procedure formative.

Il corso di formazione per ottenere l'abilitazione a svolgere l'attività relativa al contenimento ed eradicazione della nutria, prevede le seguenti materie:

- Habitat, abitudini, comportamenti e cenni di biologia e morfologia ed aspetti sanitari della nutria;
- Normativa vigente in tema di controllo di fauna selvatica ed eradicazione delle specie alloctone;

- Lezione teorico-pratica sull'utilizzo dei mezzi consentiti al controllo e sulle procedure di monitoraggio della nutria;
- Indicazioni procedurali relative alle varie fasi del controllo e smaltimento ivi comprese le misure a tutela dell'operatore;
- Cenni sulla tutela dell'incolumità pubblica con l'utilizzo delle armi da fuoco;
- Compilazione delle schede di intervento (predisposte da R.L.).

3.3 Albo degli operatori.

La Provincia istituisce l'Albo degli operatori abilitati e autorizzati e trasmette a Regione Lombardia l'elenco degli operatori abilitati e autorizzati.

Ad ogni operatore abilitato e autorizzato viene rilasciato un tesserino riportante gli elementi per la sua identificazione.

Fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e/o penali, e/o l'adozione di provvedimenti da parte della competente Autorità di Polizia (Prefettura e Questura), il mancato rispetto della norma statale, regionale e/o delle procedure previste dal piano provinciale determina la sospensione e/o cancellazione dall'albo.

4 - OPERATIVITÀ DEL PROGRAMMA DI CONTROLLO e PRELIEVO DELLA NUTRIA:

Metodi e Luoghi Consentiti, Personale Autorizzato.

Il contenimento e l'eradicazione della nutria avvengono secondo le modalità disciplinate dal presente Piano Provinciale, con i mezzi consentiti dalla L.R. 20/2002 e s.m.i., tra cui prioritariamente i seguenti:

- a) Trappole "a vivo" con innesco a scatto, anche dotate di esca alimentare, per gli operatori di tipo A e tipo B, con soppressione con arma di cui alla lettera e), utilizzabili sia in ambito rurale che urbano;
- b) Fucili da caccia ad anima liscia, utilizzabili dagli operatori di tipo A, caricati con munizione spezzata in conformità dell'art. 13 comma 5 della Legge n. 157/92. Dette armi, sono utilizzabili dagli operatori di tipo A e dagli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale e possono essere impiegate esclusivamente in area rurale da incaricati muniti di licenza di porto di fucile per uso caccia.
- c) Carabina ad aria compressa di potenza superiore ai 7,5 Joule, primariamente utilizzata dai Corpi di Polizia Provinciale e successivamente da parte di Guardie Venatorie Volontarie delle Province e figure incaricati nominalmente, selezionate dal Comandante del Corpo, sulla base dei requisiti di massima affidabilità, quali Guardie Volontarie delle Associazioni di cui all'art. 48 comma 5 della l.r. 26/93 od Operatori di tipo "A", dopo la frequentazione di un percorso formativo e il superamento di specifico esame orale e pratico (come da capitolo 5.3 del piano regionale triennale 2021/2023 di eradicazione della nutria); La citata carabina, anche dotata di ottica di puntamento, potrà essere usata anche in aree urbane, da incaricati muniti di licenza di porto di fucile per uso caccia.

- d) Carabina a canna rigata di calibro 22, anche dotata di ottica di puntamento, utilizzabile dal personale del Corpo di Polizia Provinciale e dalle Guardie Giurate Venatorie Volontarie (G.G.V.V.), eventualmente individuate ed autorizzate dal Comandante del Corpo stesso, sulla base dei requisiti di massima affidabilità e di provata competenza nel loro impiego. Detta carabina è impiegabile esclusivamente in ambito rurale da incaricati muniti di licenza di porto di fucile per uso caccia.
- e) "Armi" ad aria compressa di potenza inferiore ai 7,5 Joule, utilizzabili anche dagli operatori di tipo B e dal personale del Corpo di Polizia Provinciale. Dette "armi" sono utilizzabili sia in ambito rurale che urbano, ma esclusivamente per la soppressione delle nutrie catturate con trappole "a vivo";

Gli operatori che usano le Trappole "a vivo", (tipo A e B), possono operare anche singolarmente o con un massimo di 2 (due) persone.

Le operazioni di manipolazione e soppressione degli animali catturati devono garantire l'assenza di rischi per gli operatori e di inutili sofferenze per gli animali. Gli animali catturati in vivo devono essere soppressi con pistole e/o carabine ad aria compressa, di potenza inferiore a 7,5 Joule, di cui al punto 4 lett.e), poiché tale metodo è estremamente rapido ed efficace ed in grado di evitare all'animale inutili sofferenze e manipolazioni da parte degli operatori. In alternativa a tale metodo, come indicato da ISPRA, la soppressione dei soggetti catturate con gabbia trappola può avvenire anche tramite inalazione di monossido di carbonio in contenitori ermetici.

Tale strumentazione viene fornita anche dal Comune ed è l'unica ammessa nell'ambito del piano utilizzabile da tutti gli operatori che hanno catturato animali con trappole "a vivo".

Gli operatori che usano le Trappole "a vivo", (tipo A e B), devono attenersi a quanto disposto dal successivo capitolo 6.1.

Gli operatori che usano le armi (tipo A), devono essere organizzati in "squadre" con minimo 2 (due) persone ed un massimo di 4 (quattro) persone.

Gli operatori sono tenuti a raccogliere i dati di abbattimento non appena ultimato ciascun intervento, con le modalità previste dagli Enti. Per ciascuna squadra, da parte dei comuni, deve essere formalmente individuato un responsabile, o un "caposquadra". Il caposquadra ha il compito di governare e controllare le operazioni di prelievo della nutria, nel rispetto delle Linee Guida Regionali e del Piano Provinciale; inoltre è responsabile della raccolta dei dati previsti dalle Linee Guida Regionali.

Chiunque partecipi all'attività di controllo in forma singola o in squadre, deve avere superato l'idoneità al corso di "Operatore abilitato al controllo della nutria".

Con l'utilizzo delle armi possono essere effettuati un massimo di 3 (tre) interventi giornalieri, ed ogni singolo intervento deve avere una durata massima di 5 (cinque) ore. L'utilizzo delle armi da fuoco deve avvenire a partire da 1 ora prima dell'alba e fino a 1 ora dopo il tramonto; in determinate situazioni, con carattere di contingenza ed urgenza è possibile, con ordinanza sindacale, modificare tale spazio temporale.

Tale Ordinanza dovrà essere indicata nel programma mensile di contenimento ed essere inviata per conoscenza alla Polizia Locale della Provincia di Lodi e alle Forze dell'Ordine.

Ogni selecontrollore potrà utilizzare una fonte luminosa (faro) per le attività di controllo.

Riprendendo quanto affermato da I.S.P.R.A., indipendentemente da chi lo esercita, il controllo della nutria non è attività venatoria, ma l'utilizzo delle armi da fuoco e degli strumenti di cattura deve avvenire nel totale rispetto delle norme a tutela e salvaguardia della pubblica sicurezza e nel

rispetto delle prescrizioni e dei divieti previsti dalla L. n. 157/1992. Pertanto è autorizzato il porto dell'arma in forma "vagante" e non è possibile sparare da veicoli e/o autoveicoli o natanti. Se necessita l'utilizzo del veicolo o del natante per lo spostamento tra una zona di intervento e l'altra, a bordo degli stessi le armi devono essere scariche e riposte nel fodero.

Gli operatori che usano le armi (tipo A), devono attenersi a quanto disposto dal successivo punto 6.2.

Gli operatori del Corpo di Polizia Locale della Provincia sono autorizzati a svolgere le attività di prelievo della nutria conformemente a quanto stabilito nel piano provinciale.

4.1 Attività di prelievo nei territori a caccia programmata (A.T.C.)

Negli Ambiti Territoriali di Caccia, territori a caccia programmata possono essere utilizzate le trappole a vivo, nonché le armi di cui alle precedenti lettere b) e c) del paragrafo 4. Le carabine indicate alla lettera c) e d) dello stesso punto 4, potranno essere utilizzate solo dal personale del Corpo di Polizia Provinciale e dalle Guardie Giurate Venatorie Volontarie (G.G.V.V.) individuate ed autorizzate dal Comandante/Responsabile del Corpo stesso.

4.2 Attività di prelievo nelle Oasi di protezione, nelle Zone di ripopolamento e cattura e nelle zone di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), nei fondi chiusi e nelle zone di ambientamento e rifugio ("riservini" /zone rosse), istituite dagli Ambiti Territoriali di Caccia.

Nelle zone di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), e nelle altre zone sopra indicate devono essere utilizzate prioritariamente le trappole a "vivo" che, tuttavia, può essere integrato dal contenimento con lo sparo. Al fine di garantire i requisiti di massima selettività ed efficacia di azione uniti ad un limitato disturbo verso specie non bersaglio, l'utilizzo delle armi indicate nel precedente punto 4 è consentito unicamente ad operatori tipo A accompagnati da guardie venatorie dipendenti e/o volontarie o da squadre coordinate dal caposquadra. Le carabine indicata alla lettera c) e d) dello stesso punto 4, potranno essere utilizzate solo dal personale del Corpo di Polizia Provinciale e dalle Guardie Giurate Venatorie Volontarie (G.G.V.V.) eventualmente individuate ed autorizzate dal Comandante/Responsabile del Corpo stesso.

4.3 Attività di prelievo nelle A.F.V. , A.A.T.V. e nelle Zone di addestramento cani

Ai Comuni compete la gestione sui rispettivi territori dell'azione di contrasto alla nutria anche nelle Aziende Faunistico-Venatorie, nelle Aziende Agriturismo-Venatorie, e nelle Zone di Addestramento cani, in accordo con i Concessionari delle stesse. Il Concessionario deve osservare scrupolosamente le procedure autorizzative previste per i Comuni al precedente punto 2. Nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V., e nelle Zone di Addestramento cani, possono essere utilizzati gli strumenti e le armi di cui alle lettere a) b) ed e) del precedente punto 4. Le carabine indicate alla lettera c) e d) dello stesso punto 4, possono essere utilizzate solo dal concessionario e da personale dallo stesso appositamente delegato e autorizzato in forma scritta e in ogni caso autorizzato dagli Enti preposti, nonché dal personale del Corpo di Polizia Provinciale e dalle Guardie Giurate Venatorie Volontarie (G.G.V.V.) eventualmente individuate ed autorizzate dal Comandante/Responsabile del Corpo stesso.

Gli interventi dovranno essere attuati nel rispetto del presente piano e in particolare nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a - Tutti i soggetti interessati ad effettuare le operazioni di contenimento (concessionario e/o operatori di tipo A e B individuati dal concessionario e/o guardie giurate venatorie), devono disporre di apposita abilitazione conseguita nelle modalità previste.
- b - Gli strumenti necessari per dare corso alle attività di cattura a vivo e la successiva soppressione delle nutrie devono essere messi a disposizione dal Concessionario.
- c - Nel caso di abbattimento degli animali con armi, il concessionario fornisce alle squadre gli ordini giornalieri di servizio (come da modello allegato n. 2) come da programma inviato al comune, che le autorizza a dare corso agli interventi ed acquisisce i verbali di abbattimento sottoscritti dagli operatori partecipanti alla battuta (come da modello allegato n. 4). Detti Verbali andranno inviati al Comune per la successiva rendicontazione.
- d - Gli operatori, durante le attività di contenimento sono tenuti ad esibire l'ordine di servizio a richiesta dei competenti organi di vigilanza, ed ad indossare apposito giubbino catarifrangente fornito dal concessionario.
- e - Il Concessionario deve trasmettere preventivamente, al Comune o ai Comuni (se il territorio della AFV è compreso in più comuni) il programma mensile degli interventi almeno 6 (sei) giorni lavorativi prima della data del primo intervento. Il Comune provvederà almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della data del primo intervento ad inviare il programma stesso, scannerizzato, alla Polizia Locale della Provincia, per la successiva approvazione, all'indirizzo e-mail: polizia.locale@provincia.lodi.it. Detto programma deve contenere le date, le località, i corsi d'acqua, gli orari e i nominativi degli operatori autorizzati. A riguardo si precisa che il mancato respingimento e/o l'assenza di richieste di correzione del programma, implica la tacita autorizzazione dello stesso da parte della Provincia. Il citato programma, una volta approvato, va inoltrato anche alle Forze dell'Ordine.
- f - Ogni singolo intervento deve avere una durata massima di 5 (cinque) ore, nell'arco temporale da 1 ora prima dell'alba e fino a 1 ora dopo il tramonto; in determinate situazioni, con carattere di contingenza ed urgenza è possibile, con Ordinanza sindacale, modificare tale spazio temporale.
- g - Lo stoccaggio e l'eliminazione delle carcasse deve intervenire, ad opera del Concessionario, nelle modalità disciplinate dal successivo paragrafo 7 del presente piano.
- h - Il comune tramite P.E.C., trasmette alla Provincia semestralmente (30 giugno e 31 dicembre) il report dei dati relativi all'attività di contenimento e di eradicazione svolta durante l'anno sul territorio dell'A.F.V e/o A.A.T.V., correlato dalla scannerizzazione dei relativi verbali di abbattimento/cattura (come da modello allegato n. 5), inviati dal Concessionario/Direttore.

4.4 Attività di prelievo nelle aree a Parco naturale dei Parchi Regionali e nelle Riserve Naturali

Le modalità di prelievo nelle aree a Parco Naturale dei Parchi Regionali e nelle Riserve Naturali devono ricadere nelle operatività sopra descritte. In ogni caso gli enti gestori delle riserve e dei parchi naturali devono assicurare che le attività di contenimento ed eradicazione svolte nelle aree di competenza siano svolte e attuate nel rispetto dei propri regolamenti e conformemente all'attuale normativa. In Provincia di Lodi non ci sono aree a Parco naturale nel Parco Regionale Adda Sud, ma ci sono due Riserve Naturali: una all'interno del Parco Adda Sud denominata "Riserva Orientata Adda morta lanca della Rotta" sita in comune di Castiglione d'Adda (LO) e una denominata " Riserva Naturale Orientata - SICC "Monticchie" sita in comune di Somaglia (LO). In queste aree l'attività è svolta direttamente da personale dell'ente gestore e/o da soggetti formati

dalla Provincia ed autorizzati dall'ente gestore; La formazione può essere svolta anche dall'Ente gestore.

4.5 Attività di prelievo nelle Z.P.S. (territori a protezione speciale).

All'interno delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S. - Art. 2, comma 4 lettera i del decreto 17 ottobre 2007), nelle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra nonché nel raggio di 150 metri delle rive più esterne, vige il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo per il controllo della nutria.

4.6 Divieto di utilizzo di veleni e rodenticidi.

È vietato l'uso di veleni e rodenticidi, così come ogni altro metodo non selettivo. I prodotti rodenticidi presenti sul mercato non possono essere impiegati nei confronti della nutria, perché non sono registrati per tale utilizzo. Il loro uso esporrebbe le specie non bersaglio a rischi elevati di intossicazione acuta e/o cronica a seguito di eventuale ingestione resa più probabile dal fatto che non vi sono sistemi selettivi di somministrazione.

4.7 Norme comportamentali.

L'operatore abilitato e autorizzato è tenuto al rigoroso rispetto di quanto segue:

- a - Le operazioni di contenimento della specie sono attuate nei limiti fissati dal presente piano di contenimento e da eventuali limiti fissati dalle autorizzazioni provinciali rilasciate ad ogni operatore, per cui sono proibite le azioni e le iniziative di carattere individuale che vadano al di fuori di quanto espressamente autorizzato;
- b - Le soppressioni devono essere rispettose dell'animale, senza inutili sofferenze, in conformità alle norme in tema di maltrattamento degli animali;
- c - Preventivamente ad ogni intervento informa dello stesso i proprietari/conduuttori dei terreni interessati;
- d - Durante l'intervento indossa un giubbino catarifrangente ad alta visibilità;
- e - Al termine di ogni attività di contenimento l'operatore/caposquadra deve compilare il relativo verbale di abbattimento (come da modello allegato n. 3) rendicontando l'attività svolta, con particolare riferimento a numero di nutrie abbattute e metodo utilizzato;
- f - Gli animali di specie diversa dalla nutria, catturati accidentalmente mediante trappola devono essere rilasciati immediatamente sul posto.

5 - SUDDIVISIONE DEL COORDINAMENTO OPERATIVO E FUNZIONI DI DETTAGLIO DELLA COMPETENZA PROVINCIALE E COMUNALE

5.1 Suddivisione del coordinamento operativo

Alla Provincia e ai Comuni, negli ambiti di rispettiva competenza, spetta l'esercizio del coordinamento e della promozione delle funzioni e delle attività previste dal presente Piano, il

sostegno dei costi di attuazione degli interventi, a valere principalmente su risorse regionali appositamente stanziare, e la verifica dell'efficacia degli interventi.

Presso le aree caratterizzate da particolari istituti di tutela territoriale (come le aree protette e le aziende faunistiche) per le quali è individuabile una precisa responsabilità gestionale, l'attività di coordinamento e di promozione degli interventi deve intervenire in un quadro di raccordo tra Provincia, ed i gestori di dette aree.

5.2 Funzioni di dettaglio di competenza provinciale

La Provincia, ad integrazione di quanto già declinato al punto 1.2, si fa carico delle seguenti ulteriori funzioni di dettaglio:

a - autorizza, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 20/2002 e s.m.i., l'abbattimento diretto degli animali tramite il Corpo di Polizia Locale Provinciale e le Guardie Giurate Venatorie Volontarie del S.V.V della Provincia di Lodi, titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia, polizza assicurativa per infortuni personali e per danni contro terzi e titolari di attestazione d'idoneità al contenimento della nutria;

b - Ogni singolo intervento deve avere una durata massima di 5 (cinque) ore, nell'arco temporale tra 1 (uno) ora prima dell'alba e fino a 1 (uno) ora dopo il tramonto; in determinate situazioni, con carattere di contingenza ed urgenza è possibile, con ordinanza sindacale, modificare tale spazio temporale.

c - verificatane la rispondenza con il presente Piano, autorizza il programma mensile degli interventi che i comuni, anche per le Aziende Faunistico Venatorie, le Aziende Agro-Turistico-Venatorie e le Zone di addestramento cani, abbiano preventivamente trasmesso al Comando di polizia Locale Provinciale almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della data del primo intervento, e che intendano autorizzare nel dettaglio, con la sottoscrizione e l'emissione di specifici ordini di servizio da parte dell'Autorità Comunale. Detto programma deve contenere le date, gli orari, le località (specificando se ubicate in zone vietate alla caccia), i corsi d'acqua e i nominativi degli operatori autorizzati (come da modello allegato n. 4);

d - Emanare, a fronte di situazioni impreviste e imprevedibili, prescrizioni operative, in coerenza con quanto disciplinato dal presente piano, riguardanti le modalità d'intervento dei soggetti abilitati alla soppressione degli animali, comunicandole ai Comuni interessati per la successiva e concreta attuazione;

e - Riceve, elabora ed archivia i dati che i comuni sono tenuti ad inviare ai sensi del precedente paragrafo 1.2.

5.3 Funzioni di dettaglio di competenza comunale

Il Comune, ad integrazione di quanto già previsto al punto 1.3, sotto il coordinamento ed il controllo della Provincia, si fa carico delle seguenti ulteriori funzioni di dettaglio:

a - trasmette preventivamente alla Provincia, almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della data del primo intervento, il programma mensile degli interventi con arma da sparo che intende attuare, perché lo stesso venga approvato dalla Provincia stessa. Detto programma deve contenere le date, le località (specificando se ubicate in zone vietate alla caccia), i corsi d'acqua, gli orari e i nominativi degli operatori di tipo A autorizzati. La trasmissione dovrà avvenire unicamente tramite

la scannerizzazione del programma e l'invio dello stesso all'indirizzo e-mail: polizia.locale@provincia.lodi.it.

A riguardo si precisa che il mancato respingimento e/o l'assenza di richieste di correzione del programma, implica la tacita autorizzazione dello stesso da parte della Provincia. Il citato programma, una volta approvato, va inoltre inoltrato anche alle Forze dell'Ordine.

b – trasmette preventivamente alla Provincia, almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della data di inizio delle attività, il programma mensile degli interventi della cattura a vivo delle nutrie tramite gabbie, perché lo stesso venga approvato dalla Provincia stessa. Detto programma deve contenere le date, le località, i corsi d'acqua, e il nominativo/nominativi degli operatori di tipo B autorizzati. La trasmissione dovrà avvenire unicamente tramite la scannerizzazione del programma e l'invio dello stesso all'indirizzo e-mail: polizia.locale@provincia.lodi.it. A riguardo si precisa che il mancato respingimento e/o l'assenza di richieste di correzione del programma, implica la tacita autorizzazione dello stesso da parte della Provincia

c - individua il proprio referente/responsabile, che coordina i rapporti tra il Comune, la Provincia e gli operatori, e cura l'osservanza delle disposizioni attuative del presente piano, nonché la raccolta delle informazioni sulle attività di contenimento nel territorio di pertinenza;

d - Si impegna ad osservare e a fare osservare tutte le prescrizioni operative emanate dalla Provincia e tutte le norme del presente piano;

e - Fornisce gli strumenti atti ad esercitare le attività di cattura a vivo e la successiva soppressione delle nutrie, anche attraverso accordi con privati operatori;

f - tramite P.E.C., trasmettono alla Provincia semestralmente (31 luglio e 31 gennaio) il report dei dati relativi all'attività di contenimento e di eradicazione svolta nel primo semestre del corrente anno e dell'intero anno precedente, correlato dalla scannerizzazione dei relativi verbali di abbattimento/cattura (come da modello allegato n. 3), nonché da dichiarazione scritta di accettazione dell'erogazione degli eventuali e relativi contributi economici;

In relazione agli interventi di abbattimento degli animali con fucile, da parte di operatori di tipo A, ogni comune obbligatoriamente:

a - Acquisisce preventivamente il consenso dei proprietari e o conduttori dei fondi interessati dagli interventi;

b - Individua preventivamente gli appezzamenti di terreno dove è possibile sotterrare le carcasse degli animali;

c - Organizza il contenimento con sparo nel territorio comunale di competenza attraverso l'utilizzo di squadre composte ciascuna da almeno 2 e al massimo da 4 operatori di tipo A, muniti di arma di cui al precedente punto 4. Dette squadre, impiegabili giornalmente nel numero massimo di 2, potranno operare anche contestualmente, ma in luoghi distinti;

d - Vigila sul corretto svolgimento dell'attività di contenimento esercitata da ogni singola squadra, con particolare riguardo alla verifica dell'osservanza della durata massima giornaliera di ogni intervento che, non potrà esorbitare la soglia massima di 5 (cinque) ore nell'arco temporale tra 1 (uno) ora prima dell'alba e fino a 1 (uno) ora dopo il tramonto; in determinate situazioni, con carattere di contingenza ed urgenza è possibile, con ordinanza sindacale, modificare tale spazio temporale. Tale Ordinanza dovrà essere indicata nel programma mensile di contenimento ed essere inviata per conoscenza alla Polizia Locale della Provincia di Lodi e alle Forze dell'Ordine;

e - Comunica preventivamente alle Forze dell'Ordine il programma degli interventi già autorizzati dalla Provincia;

f - Fornisce alle squadre gli ordini giornalieri di servizio (come da modello allegato n. 2), che le autorizza a dare corso agli interventi ed acquisisce i verbali di abbattimento sottoscritti dagli operatori partecipanti alla battuta (come da modello allegato n. 3). Gli operatori, durante le attività di contenimento sono tenuti ad esibire l'ordine di servizio a richiesta dei competenti organi di vigilanza;

g – Organizza su richiesta dei proprietari terrieri il contenimento con gabbie nel territorio comunale di competenza;

h - Dà adeguata e preventiva informazione degli interventi alla cittadinanza;

i - Comunica eventuali variazioni del programma mensile alla Provincia e alle Forze dell'Ordine;

l - Di concerto con la Provincia, e con la le modalità previste dal presente Piano, organizza e autorizza gli interventi con sparo nelle Oasi di Protezione, nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, nei fondi chiusi, nelle zone di ambientamento e rifugio ("riservini"/zone rosse), istituite dagli Ambiti Territoriali di Caccia con le modalità disciplinate dal successivo punto 5.1.2.1; nonché gli interventi con sparo nelle Aziende Faunistico Venatorie e Aziende Agro Turistico-Venatorie di concerto con i relativi Concessionari/direttori con le modalità disciplinate dal successivo punto 5.1.2.3.

m - Vigila e garantisce che le attività di contenimento siano svolte nel rigoroso rispetto delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, delle disposizioni contenute nel presente piano e delle procedure individuate dalla legislazione vigente in materia.

n - Individua, per ciascuna squadra, un responsabile, cd "caposquadra". Il caposquadra ha il compito di governare e controllare le operazioni di prelievo della nutria, nel rispetto delle Linee Guida regionali e del piano provinciale; inoltre è responsabile della raccolta dei dati previsti dalle Linee Guida regionali. Al termine di ogni attività di contenimento l'operatore/caposquadra deve compilare il relativo verbale di abbattimento (come da modello allegato n. 3);

o - in determinate situazioni, con carattere di contingenza ed urgenza può, con ordinanza sindacale, modificare lo spazio temporale di utilizzo delle armi da fuoco che normalmente deve avvenire da 1 ora prima dell'alba e fino a 1 ora dopo il tramonto.

6- NORME TECNICHE SULLE METODOLOGIE DI CONTROLLO

6.1 Modalità di cattura con trappole "a vivo":

a - L'attività può essere esercitata su tutto il territorio provinciale;

b - L'attività può essere esercitata sul territorio del Parco Adda Sud, rientrando nei confini della Provincia di Lodi, ad esclusione delle Z.P.S. sede di garzaie nel periodo dal 1 febbraio al 30 giugno, e all'interno della riserva naturale orientata "Adda Morta lanca della Rotta" solo se autorizzati dal Ente Parco stesso;

c - Utilizzare per la manipolazione sempre guanti protettivi impermeabili;

d - Controllare giornalmente le trappole;

e - Utilizzare prioritariamente le gabbie fornite dall'Ente preposto o dal Concessionario marchate con apposita targhetta di riconoscimento;

f - Manipolare l'animale solo dopo aver avuto la certezza della morte;

g - Avere sempre a disposizione durante gli interventi l'apposito tesserino di riconoscimento provinciale, necessario per l'identificazione dell'operatore;

h - L'eventuale scomparsa/sottrazione/furto di una trappola va comunicato all'Ente preposto o al Concessionario che ne daranno opportuna segnalazione alle Forze dell'Ordine.

I proprietari e/o i conduttori dei terreni agricoli, solo se idoneamente formati, all'interno dei propri terreni così come i Comuni all'interno delle aree urbane, possono svolgere l'attività di prelievo della nutria, con trappole a vivo anche provviste di esca alimentare avendo cura di garantire il controllo quotidiano delle gabbie e di provvedere all'immediata liberazione di esemplari appartenenti a specie non bersaglio eventualmente catturati. Inoltre, le Ditte specializzate possono svolgere tale attività con tutti i metodi previsti dal Piano regionale. In entrambi i casi vige l'obbligo, per assolvere agli adempimenti autorizzativi, di registrarsi all'Ente provincia e di aderire alla attività di formazione promossa dai comuni e /o dalla provincia a tale attività. Tali operatori dovranno effettuare l'attività di prelievo nel rispetto delle modalità previste dal Piano Regionale e secondo le indicazioni di cui al presente Piano Provinciale. Per tali figure, i comuni o la provincia, anche con il supporto delle associazioni agricole, possono organizzare corsi di aggiornamento, strutturati secondo le indicazioni di cui ai Piani citati.

6.2 Modalità di abbattimento diretto con armi:

Fermo restando quanto sopra previsto:

a - L'abbattimento diretto con armi è consentito, per tutti i soggetti abilitati e autorizzati, tutto l'anno, da 1 ora prima dell'alba e fino a 1 ora dopo il tramonto; in determinate situazioni, con carattere di contingenza ed urgenza è possibile, con ordinanza sindacale, modificare tale spazio temporale.

b - L'attività è praticabile all'interno di Riserve Naturali, Oasi di Protezione di cui alla legge n. 157/1992, S.I.C. e Z.P.S, Oasi di Protezione, delle Zone di Ripopolamento e Cattura, dei fondi chiusi e delle zone di ambientamento e rifugio ("riservini"/zone rosse), istituite dagli Ambiti Territoriali di Caccia, con le modalità previste al punto 4.2 e 4.4

c - L'attività è praticabile da tutti i soggetti autorizzati nel territorio del Parco Adda Sud, rientrante nei confini della Provincia di Lodi, ad eccezione della Riserva naturale Orientata "Adda Morta Lanca della Rotta", dove gli interventi devono essere autorizzati dal Parco stesso, con le modalità previste al punto 4.4

d - Nel restante territorio provinciale l'attività è praticabile nel territorio con le modalità previste al punto 4.1, 4.3 e 4.5;

d - L'attività è praticabile, da tutti i soggetti autorizzati, anche su terreno gelato o coperto da neve;

e - L'attività è praticabile, da tutti i soggetti autorizzati, con utilizzo di faro;

g - L'attività è praticabile, da tutti i soggetti autorizzati, solo su esemplari sicuramente abbattibili e recuperabili;

h - Tutti gli operatori, ad eccezione del personale del Corpo di Polizia Provinciale, durante gli interventi, devono obbligatoriamente indossare l'apposito giubbino, colorato, e a strisce catarifrangenti, e, a richiesta degli organi di vigilanza, identificarsi sempre tramite l'esibizione della licenza di porto di fucile per uso caccia, del tesserino di riconoscimento di operatore, rilasciato dalla Provincia e l'originale dell'ordine giornaliero di servizio trasmesso al Comune.

i - Ogni singolo intervento deve avere una durata massima di 5 (cinque) ore, nell'arco nell'arco temporale tra 1 (uno) ora prima dell'alba e fino a 1 (uno) ora dopo il tramonto; in determinate situazioni, con carattere di contingenza ed urgenza è possibile, con ordinanza sindacale, modificare tale spazio temporale.;

l - L'utilizzo delle armi da fuoco deve avvenire nel totale rispetto delle norme a tutela e salvaguardia della pubblica sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni e dei divieti previsti dalla L. n. 157/1992.

m - Per quanto non espressamente disciplinato dal presente piano, si applicano i divieti e le norme di sicurezza previsti in materia di attività venatoria.

6.3 Quantitativi annui massimi ammessi al prelievo

Considerato lo status di specie alloctona indesiderata proprio della nutria, non si prevedono limitazioni numeriche al piano di controllo.

7 - STOCCAGGIO E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE

Le carcasse delle nutrie devono essere smaltite ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 e s.m.i., oppure possono essere inviate, per i successivi usi consentiti, ad un impianto di trasformazione e/o smaltimento e/o utilizzo, direttamente o attraverso punti di raccolta e stoccaggio, oppure possono essere infossate.

Lo smaltimento delle carcasse attraverso infossamento deve essere preso in considerazione solo qualora il loro recupero, per il successivo smaltimento, sia particolarmente impegnativo e/o oneroso. Tale modalità, qualora non avvenga su terreni di proprietà e ad opera dei medesimi proprietari, deve essere autorizzata dal Sindaco, sentito il parere del Dipartimento Veterinario e del Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria dell'ATS territorialmente competente per le rispettive competenze. In ogni caso, qualora il recupero della carcassa fosse particolarmente difficoltoso o rischioso, la stessa potrà essere lasciata in loco.

Da un punto di vista sanitario, ecologico ed ambientale lo smaltimento delle carcasse attraverso impianti di trasformazione e/o smaltimento e/o utilizzo, in assenza delle condizioni di cui al punto precedente, dovrà essere senza alcun dubbio il metodo da preferire.

I Comuni singoli o in forma associata, d'intesa con la Provincia (che esprimerà parere), individuano le aree idonee alla raccolta e stoccaggio delle carcasse. Tali aree devono rispondere ai requisiti di cui al D.D.G.S. 5 luglio 2013, n. 6344, con particolare riferimento all'art. 3 comma 4.

Nelle aree individuate, i Comuni singoli o associati garantiscono la presenza di contenitori autorizzati del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'A.T.S/ A.S.L. territoriale competente come idonei alla raccolta e stoccaggio delle carcasse, ai sensi del D.D.G.S. 5 luglio 2013, n. 6344 (art. 3 comma 4).

I Comuni singoli o in forma associata, attraverso ditte riconosciute/registrate ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 garantiscono, per ciascuna area identificata come idonea alla raccolta e stoccaggio delle carcasse, il trasferimento delle stesse ad impianti di smaltimento riconosciuti/registrati ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009.

In ciascuna area, il Comune attraverso un proprio responsabile, assicura:

- La corretta e puntuale compilazione del registro della partite, di cui all'articolo 22 del Reg. (CE) n. 1069/2009;
- L'applicazione di una procedura per la pulizia e la sanificazione dei contenitori;

- Lo smaltimento delle carcasse secondo quanto previsto dall'art. 13 del Reg. (CE) 1069/2009.

Il trasporto delle carcasse deve avvenire attraverso mezzi identificati di ditte riconosciute/registrate ai sensi del Reg. 1069/2009. E' possibile, da parte degli Enti interessati, registrare l'attività di trasporto delle carcasse secondo la procedura di cui alla Circolare n. 4/2011. In casi particolari le carcasse possono essere trasportate con mezzi propri a condizione che le stesse siano poste in imballaggi a perdere e a tenuta stagna.

8 - MONITORAGGIO SANITARIO

In ottemperanza al "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica" (D.d.g. 5 dicembre 2012 - n. 11358), i soggetti abbattuti, che presentino evidenti sintomi e compromissioni morfologiche-funzionali, ed i soggetti rinvenuti morti, per cause diverse da eventi traumatici, indipendentemente dalla tipologia della zona di ritrovamento (area di prelievo venatorio, area protetta, parco urbano, etc.), devono essere conferiti, alle Sezioni diagnostiche provinciali dell'IZSLER al fine di individuare le cause del decesso e di escludere la presenza di patologie pericolose per la fauna e/o per gli animali domestici e l'uomo, come previsto dal D.d.g. del 5 Dicembre 2012 - n. 11358 Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica.

Le procedure di conferimento dei campioni oggetto del monitoraggio sanitario sono le seguenti:

- a - Le nutrie ritrovate morte sul territorio sono conferite alle sezioni dell'IZSLER dagli Agenti della Polizia Provinciale, dalle Polizie Locali dei Comuni o dagli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, anche per il tramite dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinaria delle dell'A.T.S/ A.S.L.;
- b - Ciascun campione deve essere accompagnato dalla scheda di conferimento propria del piano di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica (allegato 3 delle Linee Guida Regionali di contenimento della nutria);
- c - Le carcasse e/o gli organi prelevati vanno posti in appositi sacchetti di plastica o in altri contenitori idonei e chiusi in modo tale da evitare la fuoriuscita di materiale organico;
- d - I campioni sono consegnati alle sezioni dell'IZSLER nel più breve tempo possibile (24-72 ore) conservandoli, ove possibile, a temperatura di refrigerazione (4+/-2°C);
- e - Gli animali selvatici ricevuti morti a seguito di incidente stradale sono soggetti al citato piano di monitoraggio solo qualora le autorità competenti reputino necessari degli approfondimenti diagnostici, anche in relazione alla situazione epidemiologica.

9 - TRASMISSIONE DATI DELLE ATTIVITÀ DI PRELIEVO E DI MONITORAGGIO DELLA CONSISTENZA DELLA POPOLAZIONE

9.1 Attività di prelievo

I dati riguardanti gli interventi di rimozione delle nutrie andranno trasmessi alla Regione, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi entro il 31 Marzo di ogni anno, attraverso una relazione circa l'attività svolta l'anno solare precedente, secondo le modalità di cui al presente

Piano Regionale (Allegato 1). Tale relazione deve anche essere comprensiva della attività svolta dai Comuni ricadenti nel proprio ambito di competenza.

9.2 Monitoraggio della consistenza della popolazione

Il monitoraggio delle consistenze delle popolazioni di nutria verrà attuato secondo la metodologia sviluppata per Regione Lombardia dal Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia.

In particolare, ogni provincia identifica, sulla base delle esperienze pregresse, quadrati di 5x5 km sufficienti a coprire il 20% della superficie. In alternativa i tratti da campionare e le schede di raccolta dati possono essere individuati dall'UNIPV attraverso un metodo di campionamento efficace e rigoroso. All'interno di ciascun quadrato, nei mesi invernali, verranno monitorate entrambe le sponde dei corpi idrici per una lunghezza complessiva di almeno 3 km. Ovunque possibile è preferibile percorrere più tratti (transetti) separati (di lunghezza ≥ 1 km), lungo corsi d'acqua e/o canali di larghezza differente e rappresentativi del reticolo idrografico incluso in ciascuna maglia.

- Per scivoli attivi s'intendono i passaggi utilizzati normalmente dagli animali; sono quindi da escludere gli scivoli dove la ricrescita della vegetazione dimostra il non utilizzo recente dei passaggi e quelli utilizzati solo una volta o saltuariamente (vegetazione "schacciata" ma presente e "verde");
- Due scivoli che presentano i rispettivi accessi in acqua a una distanza ≤ 1 metro vanno considerati come un unico passaggio;
- Per lo stesso motivo un passaggio che si biforca prima dell'entrata in acqua (a "y") va conteggiato come un unico scivolo;
- In caso di tratti di sponda intensamente calpestata, contare solo i passaggi che danno accesso all'acqua;
- Quando non sia possibile contare efficacemente gli scivoli sulla sponda opposta a quella percorsa (ad esempio in caso di vegetazione fitta), indicare che il conteggio è stato effettuato su una sola sponda;

I dati ottenuti (numero di km percorsi per quadrato e numero di scivoli conteggiati per ciascuna sponda di ogni transetto), opportunamente riferiti ad una base cartografica che permetta la precisa identificazione dei tratti di corpi idrici monitorati, raccolti tramite apposite schede elaborate dal Dipartimento di Scienze della Terra e dell'ambiente dell'Università degli studi di Pavia, andranno trasmessi al citato Dipartimento per il tramite della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi per le successive necessarie analisi statistiche, su supporto elettronico o cartaceo, secondo le indicazioni fornite da UNIPV.

9.3 Collaborazioni ai fini del monitoraggio

E' dato titolo alla pluralità di soggetti, soprattutto di natura associativa, che nutrono interesse nell'azione di contenimento della nutria, partecipare all'attività di monitoraggio sotto l'indirizzo ed il coordinamento della Provincia.

A scopo meramente esemplificativo, si indicano tra le categorie dei potenziali cooperanti nell'esercizio dell'attività di monitoraggio i seguenti soggetti:

- Associazioni agricole;
- Consorzi di bonifica;
- Associazioni ambientaliste;

- Associazioni Venatorie;
- Ambiti Territoriali di Caccia;
- Parchi Regionali.

9.4 Criteri per il finanziamento dei “piani locali”

Le risorse finanziarie annualmente messe a disposizione saranno assegnate in considerazione dei seguenti criteri:

- Criterio di accesso: Conformità del Piano provinciale triennale rispetto ai requisiti previsti dal Piano regionale (30% della somma annualmente disponibile);
Per poter accedere a questa parte di finanziamento, i piani provinciali triennali dovranno prevedere, in linea con quanto disposto dal presente Piano, i contenuti minimi previsti al capitolo 4.2.1. “Piani provinciali di eradicazione, controllo e contenimento della nutria di valenza triennale”.
A questo fine le Province e la Città Metropolitana presentano alla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi il “Piano provinciale triennale di eradicazione, controllo e contenimento della nutria” entro 45 gg dalla pubblicazione del presente Piano regionale alla Regione - Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi - per la verifica della loro conformità che verrà espressa entro 30 giorni. Il 30% della somma annualmente disponibile verrà ripartita in eguale tra le Province che hanno presentato un piano valutato in linea con quanto disposto dal presente Piano.
- Criterio di ripartizione: Numero di nutrie smaltite ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 e smi (70% della somma annualmente disponibile);
Per poter accedere a questa parte di finanziamento, le Province e la Città Metropolitana di Milano devono trasmettere entro il 31 Marzo di ogni anno alla Regione –Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi una relazione circa l’attività svolta l’anno solare precedente, secondo le modalità di cui al presente Piano Regionale (Allegato 1). Tale relazione deve anche essere comprensiva della attività svolta dai Comuni ricadenti nel proprio ambito di competenza. Il 70% della somma annualmente disponibile verrà ripartita in modo proporzionale tra le province rispetto al numero di nutrie smaltite ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 e smi.

Le risorse finanziarie messe a disposizione delle Province potranno anche essere utilizzate per il cofinanziamento di attività innovative di integrazione tra attività dei volontari e professionisti. Tali attività dovranno essere trasmesse dalle Province alla Regione –Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi - entro il 31 Marzo di ogni anno al fine di condividere modalità attuative e risultati ottenuti.

Qualora l’attività di contenimento della nutria fosse attuata dalle Amministrazioni Comunali, le province riconoscono ai comuni una quota determinata dal numero di nutrie abbattute e smaltite da ditte autorizzate ai sensi del reg 1069 e calcolata attribuendo a ciascuna nutria un medesimo valore economico. Tale riconoscimento è da intendersi solo qualora l’attività non venga svolta da personale dipendente e comunque non a titolo gratuito.

10 - BUDGET ANNUALE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO

I costi previsti annualmente per l'attuazione del presente piano, in particolare per il primo anno di vigenza, possono essere riassunti come di seguito meglio specificato.

A carico della Provincia:

1. Raccolta/smaltimento delle carcasse, d'intesa con i Comuni;
2. Istituzione dell'Albo Provinciale degli operatori abilitati e autorizzati;
3. Formazione/aggiornamento degli operatori abilitati e autorizzati;
4. Censimento/monitoraggio annuale delle popolazioni della specie "nutria";
5. Acquisto mezzi/strumentazioni, armi e dotazioni tecnico-logistiche.

A carico dei Comuni:

1. Acquisto mezzi/strumentazioni, "armi" depotenziate e dotazioni tecnico-logistiche;
2. Raccolta/smaltimento delle carcasse, d'intesa con la Provincia;
3. Realizzazione di aree di stoccaggio/raccolta delle carcasse.

I costi sopra indicati devono essere correttamente rendicontati.

Sulla scorta delle risorse economiche disponibili, per la realizzazione dell'attività prevista dal presente piano, svolta a titolo volontaristico da parte degli operatori abilitati e autorizzati, potrà essere riconosciuto ai Comuni un mero rimborso spese forfettario, sulla base dell'attività di cattura e di abbattimento svolta (ad esempio: cartucce, carburante), calcolato in rapporto alla rendicontazione trasmessa e relativa al numero di capi di nutria catturati/abbattuti.